

N.C.P. 5/18

Si deposita:

1. Contratto di mandato all'incasso del 2 gennaio 2018.

Con osservanza, 17 aprile 2018

Avv. Lamberto Scatena Avv. Massimiliano Ratti Avv. Noemi Graceffo

TRIBUNALE DI MASSA
DEPOSITO TELEMATICO

IL CANCELLIERE
Dott. Raffaele

IL TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE FALLIMENTARE

In persona dei signori Magistrati

- Dott. Paolo Puzone – Presidente;
- Dott. Domenico Provenzano – Giudice
- Dott. Alessandro Pellegrini – Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento N. Reg. C.P. 5/2018, promosso con ricorso depositato in data 28 febbraio 2018 da Antola Casa Detersivi s.r.l. (C.F. 01251260459).

VISTA

L'istanza con cui la società Antola Casa Detersivi s.r.l. ha chiesto, in questa fase, di sospendersi ovvero, nella fase di concordato piena, sciogliersi dal contratto di mandato all'incasso in essere con Banca Carige, avente data 2 gennaio 2018;

ritenuto di esaminare e di provvedere esclusivamente sull'istanza di sospensione, relativa alla presente fase c.d. di pre-concordato, del citato contratto di mandato all'incasso;

ritenuto che la preannunciata istanza di scioglimento dal suddetto contratto vada interpretata come mera riserva di formulare tale istanza nella eventualità del passaggio della procedura alla fase successiva e che pertanto l'istanza di scioglimento non debba costituire, nella presente fase, oggetto di esame né tanto meno di provvedimento;



OSSERVA

quanto segue.

1. Preliminare alla questione circa l'ammissibilità (o meno) dello scioglimento/sospensione dei contratti pendenti, durante la fase preconcordataria, è quella sulla nozione di contratti pendenti nel concordato preventivo.
2. Questo Tribunale, conformandosi ai propri precedenti, ritiene che, in seguito alla modifica della primitiva formulazione dell'art. 169 *bis* l.fall., che replica una terminologia sostanzialmente omologa a quella impiegata dall'art. 72 l.fall., i contratti pendenti alla data di presentazione del ricorso per concordato preventivo sono equiparabili, quanto a connotazioni strutturali, ai contratti pendenti nel fallimento, dovendo quindi trattarsi di un contratto a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni siano ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti, perché le prestazioni principali e qualificanti la fattispecie negoziale dedotte nelle obbligazioni contrattuali non hanno ricevuto compiuta esecuzione al momento della pubblicazione della domanda di concordato. Diversamente, se il contratto è stato eseguito da una sola delle parti, lo stesso avrà generato un debito concorsuale oppure un credito della massa dei creditori (Trib. Massa, 1° febbraio 2016).
3. Così delimitato il perimetro applicativo, non è revocabile in dubbio che tra i contratti pendenti siano da annoverare anche i contratti bancari formati da negozi giuridici complessi, caratterizzati dall'anticipazione di denaro e dall'obbligo della banca ad incassare i crediti presso terzi, per poi eventualmente consentire la compensazione di partite contrapposte, in quanto, in tali rapporti, la banca non ha esaurito le proprie obbligazioni mediante l'anticipazione all'imprenditore dell'importo di un credito, perché deve ancora completare la prestazione di incasso in virtù del mandato in *rem propriam* e del patto di compensazione (*ex multis*, Trib. Bergamo, 28 gennaio 2016 e Trib. Como, 3 ottobre 2016).
4. Pertanto, la domanda di sospensione formulata da parte istante può essere esaminata.
5. L'istituto della sospensione dei contratti pendenti appare compatibile con il concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6°, l.fall. In primo luogo, depone in tal senso la portata semantica delle espressioni impiegate nel primo



comma dell'art. 169 *bis* l.fall. che, con il riferimento al deposito della correlativa istanza "(...) con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente (...)" evoca la domanda di concordato preventivo, ovvero l'atto processuale con il quale il debitore chiede al Tribunale di regolare l'insolvenza o lo stato di crisi attraverso la procedura concordataria, idonea ad introdurre indifferentemente tanto una domanda completa del piano e della proposta, quanto una domanda meramente prenotativa degli effetti protettivi riconnessi al deposito del ricorso, con riserva di presentare nel termine assegnato dal Tribunale il piano e la proposta. In secondo luogo, la sospensione dei contratti pendenti, per le finalità che la ispirano - sulle quali ci si soffermerà di qui ad un momento - appare orientata sia a completare la congerie di misure protettive del patrimonio del debitore già apprestate con l'art. 168 l.fall., in un'ottica di redistribuzione paritaria delle conseguenze dell'insolvenza tra i creditori concorsuali, sia, quale logico corollario, ad agevolare l'accesso alla procedura di concordato preventivo vera e propria, nel quadro unitario degli strumenti autorizzativi all'uopo apprestati dagli artt. 161, comma 7°, (autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione), 182 *quinquies*, commi 1° (autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili) e 4° l.fall. (autorizzazione al pagamento di creditori anteriori nel concordato con continuità). In terzo luogo, la sospensione, diversamente dallo scioglimento, per sua stessa natura, reca effetti reversibili del tutto compatibili con i possibili scenari nei quali è suscettibile di evolversi la domanda prenotativa, ovvero sia che essa sia seguita dal deposito del piano e della proposta di concordato preventivo; sia che il debitore non dia corso, per inerzia o rinuncia, agli adempimenti in funzione dei quali il termine era stato concesso; sia che, ancora, venga depositato un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 *bis* l.fall..

6. Con riferimento ai mandati all'incasso in corso di esecuzione, quali quelli in esame, che andrebbero a chiudere l'operazione di anticipazione bancaria con la riscossione del credito per tali attività (mandato all'incasso, anche nell'interesse del mandatario) può ben operare la sospensione di cui all'art. 169 *bis* l.fall.. Nel qual caso, la sospensione opera non per una sola parte, né limitatamente ad alcune clausole del rapporto di mandato, ma integralmente, impedendo non solo l'applicazione della clausola di compensazione (trovando, in tal caso, piena applicazione i precetti tipici della cristallizzazione del



patrimonio e del credito di cui agli artt. 45 e 55 l.fall., per come richiamati dall'art. 169 l.fall.) ma nel suo complesso l'esecuzione del mandato per l'incasso (Trib. Milano, 28 maggio 2014);

7. Si rinvia infine ai motivi esposti nella citata istanza, alle pagine 3, 4 e 5 (ossia nel paragrafo intitolato: "In diritto: 1. L'illegittimità della compensazione forzata") dai quali emerge che la compensazione operata dalla banca sulla base degli incassi è suscettibile di pregiudicare la *par condicio creditorum*.

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.,

SOSPENDE, a decorrere dal giorno 18.04.2018 (data del deposito telematico della istanza che costituisce oggetto del presente provvedimento) l'attuazione del contratto di mandato all'incasso prodotto da parte istante e citato alla lettera c) della superiore istanza.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in data 4 GIU. 2018 nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

IL GIUDICE ESTENSORE

Dr. Alessandro Pellegrini

IL PRESIDENTE

Dr. Paolo Puzone

IL CANCELLIERE
Dott. Raffaele PEPE

TRIBUNALE DI MASSA DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 GIU. 2018
IL CANCELLIERE Dott. Raffaele PEPE

IL CANCELLIERE
Dott. Raffaele PEPE